

COMUNE DI SERRENTI (VS)

TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2018

Comune di classe QUINTA

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N°507

Legge 27.12.97, N°449 art. 11 comma 10

Legge 23.12.2000, N°388 art. 145 comma 56

DPCM 16 febbraio 2001

Legge 28 dicembre 2001, N°448 art. 10 comma 1

Legge 27 febbraio 2002, N°16 art. 5 bis comma 1

Legge 24 aprile 2002, N°75

(Legge 30 dicembre 2004 N°311 comma 480)

Legge N°296 del 27 dicembre 2006, art.1 comma 166

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.-

1. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1.1 L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

1.2 L'imposta non si applica sulle superfici inferiori ai 300 cmq. Le superfici inferiori al mq si arrotondano sempre per eccesso, mentre le frazioni oltre il primo, devono essere arrotondate, sempre per eccesso, al mezzo mq.

1.3 Per i mezzi pubblicitari polifacciali ed aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui è circoscritto il mezzo; per quelli bifacciali l'imposta è calcolata per ogni singola faccia, compreso l'arrotondamento.

1.4 Per la pubblicità di durata superiore ai mesi tre ed inferiore all'anno si applica la tariffa stabilita per anno solare;

1.5 Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

1.6 Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo.

2. PUBBLICITÀ ORDINARIA

2.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni mq di superficie (tariffa base):

- per anno solare 13,63 Euro;
- per periodi non superiori a mesi tre, per ogni mese o frazione 1,36 Euro;

2.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi sopra indicati, per ogni mq di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

- per anno solare 27,26 Euro;
- per periodi non superiori a mesi tre, per ogni mese o frazione 2,73 Euro;

2.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5.5; ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8.5 la maggiorazione è del 100%;

2.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde all'importo totale dovuto.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

3.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di

vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq di superficie:

- per anno solare 13,63 Euro
- per periodi non superiori a mesi tre, per ogni mese o frazione 1,36 Euro

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 2.3 sono dovute le maggiorazioni ivi previste.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

4.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- per anno solare 39,66 Euro;
- per periodi non superiori a mesi tre, per ogni mese o frazione 3,97 Euro;

4.2 Per la pubblicità di cui al punto 4.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra indicata.

5. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI

5.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alle seguenti tariffe giornaliere:

- sino a trenta giorni 2,48 Euro;
- superiore a trenta giorni, dopo tale periodo, 1,24 Euro.

6. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

6.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazza la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato, è pari a:

- per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione 13,63 Euro.

7. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI

7.1 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta in ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

- 59,50 Euro.

8. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI

8.1 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

- 29,75 Euro.

9. PUBBLICITÀ VARIA

9.1 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o

frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

- 2,48 Euro.

10. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

10.1 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

- 7,44 Euro

11. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

11.1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

12. ESENZIONI DALL'IMPOSTA.-

12.1 Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del Dlgsvo 507/93 e ssmii:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli EEPP territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato;
- la pubblicità sui veicoli utilizzati per il trasporto, limitatamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua il trasporto, anche per conto terzi;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di beni e servizi di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .-

13. MODALITÀ

13.1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

13.2 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per i periodi di seguito indicati:

- 1,24 Euro per i primi 10 giorni;
- 0,37 Euro per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

13.3 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

13.4 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 100%.

13.5 Qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

13.6 Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

13.7 Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta, tramite versamento in C/C postale o, nel caso l'importo non sia superiore a € 10,33, direttamente all'ufficio tributi.

13.8 L'affissione nei pannelli pubblicitari è riservata esclusivamente al Comune.

13.9 Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo.

14 RIDUZIONE DEL DIRITTO

14.1 La tariffa è ridotta della metà se effettuata dal Comune:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli EEPP territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazioni degli EEPP territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- gli annunci mortuari.

15. ESENZIONI DAL DIRITTO

15.1 Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia elettorale;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.